

LEGISLAZIONE STRANIERA
SULLA EMIGRAZIONE E SUL LAVORO

Legge argentina N. 9688

relativa alle "responsabilità per gl'infortuni sul lavoro",⁽¹⁾

CAP. I. — Responsabilità per gli accidenti.

Art. 1. — Ogni padrone, abbia esso o no personalità giuridica, il quale nelle industrie o imprese cui si riferisce l'articolo seguente, tenga a proprio carico la esecuzione di lavori, sarà responsabile degli infortuni di cui rimanessero vittima i propri impiegati e operai, durante il tempo in cui essi prestano i loro servizi, sia a

(1) Il Bollettino della emigrazione ha iniziato e intende completare, a mano a mano, la pubblicazione delle norme legislative e regolamentari in vigore nei paesi americani e riguardanti gli infortuni sul lavoro.

La legge argentina, in data 11 ottobre 1915, è la prima del genere nella parte meridionale del continente.

Questa legge non è, invero, quale essa avrebbe potuto essere in relazione sia allo sviluppo ormai raggiunto dalla legislazione sugli infortuni nei paesi europei e nord-americani, sia all'entità del lavoro straniero, nelle fabbriche dell'Argentina, nelle quali la mano d'opera indigena rappresenta appena una minoranza, in molti casi, esigua.

Noi vediamo negato, dalla legge argentina, ogni diritto ad indennità alla famiglia dell'operato morto in seguito ad infortunio sul lavoro quand'essa non risieda nel territorio argentino il giorno in cui l'infortunio si produce. Parimenti cessa di aver diritto alle rendite derivanti dall'infortunio tanto l'operato infortunato quanto la sua famiglia il giorno in cui essi varcano le frontiere argentine.

Queste misure restrittive, che non si sa se siano conseguenza della preoccupazione determinata da una eventuale emigrazione di persone o di denaro trovano fortunatamente il correttivo nel trattamento di reciprocità concesso, con l'art. 14 della legge, negli accordi o trattati internazionali.

E già allo studio questo accordo, per quanto riguarda l'Italia. Le indennità, quindi, spetteranno anche alle famiglie che risiedevano nel Regno al succedere dell'infortunio che li privò del loro capo o del loro sostegno.

A togliere ogni dubbio che potesse sorgere circa la portata dell'accordo di reciprocità sarebbe opportuno che esso sancisse il diritto di percepire le indennità anche all'infortunato italiano che lascia provvisoriamente o definitivamente l'Argentina.

Ma la caratteristica principale della legge argentina, quella per la quale essa si differenzia dalle altre leggi, è costituita dall'obbligo fatto ai proprietari (o imprese di assicurazioni) di versare le indennità dovute per gli infortuni occorsi, non già agli operai infortunati (o ai loro aventi diritto) ma bensì ad una cassa governativa speciale. Questa cassa verserebbe agli operai, o loro aventi diritto, non già la somma incassata, ma le rendite corrispondenti.

Tale disposizione che sembra sia stata dettata dal desiderio di non offrire agli operai infortunati il mezzo di darsi ad un commercio girovago, lede in misura gravissima gli interessi degli operai infortunati e dei loro aventi diritto, giacchè li priva, in ultima analisi, della proprietà della somma ad essi spettante per l'infortunio patito.

La cassa governativa, difatti, percepisce l'indennità globale, la impiega in titoli dello Stato argentino e versa le rendite all'operato impotente o alla sua vedova fino a tanto che restano in vita. Dopo la morte delle persone che ne gono i frutti il capitale diventa di proprietà della cassa, a cui profitto andranno, pertanto, tutte le somme costituenti l'indennizzo pagato, in Argentina, per gli infortuni occorsi sul lavoro.

Questo trattamento viene a costituire la più grave ed ingiusta imposta alla parte più infelice del proletariato operaio: quella colpita da infortunio sul lavoro; e dovrebbe pertanto essere modificato.

causa della occupazione alla quale sono adibiti sia nell'esercizio della stessa, tanto se l'infortunio avviene per caso fortuito quanto per forza maggiore inerente al lavoro.

Art. 2. — S'intendono compresi nel regime della presente legge soltanto gli operai ed impiegati il cui salario annuale non eccede i tremila pesos (1) e prestano i loro servizi nelle seguenti industrie o imprese:

1° Fabbriche, opifici e stabilimenti industriali in generale presso i quali s'impiegano, per il lavoro, altra forza all'infuori di quella dell'uomo.

2° Costruzione, manutenzione e riparazione di stabili, strade ferrate, porti, bacini, canali e lavori analoghi.

3° Miniere e cave.

4° Trasporti, operazioni di carico e di scarico.

5° Fabbricazione od uso di esplosivi o di materie infiammabili o dell'elettricità.

6° Industrie forestali e agricole ma solo relativamente alle persone occupate nei trasporti o nel servizio dei motori.

7° Lavori di installazione, riparazione e smontaggio di impianti telegrafici, telefonici o di parafulmini.

8° Qualunque industria o impresa non compresa fra quelle sopra enumerate, agli effetti degli operai, simile alle precedenti e che venisse dichiarata tale dal Potere Esecutivo previo parere del Dipartimento del Lavoro, ma trenta giorni almeno prima della data dell'infortunio.

Art. 3. — Il diritto alla indennità in seguito ad infortunio sul lavoro, ed in base alla presente legge, non sussiste se non quando la incapacità al lavoro ecceda i sei giorni di lavoro utile.

Art. 4. — Il padrone rimarrà esente da ogni responsabilità in conseguenza di un accidente sul lavoro:

a) Quando l'infortunio è stato intenzionalmente provocato dalla vittima o è esclusiva conseguenza di una colpa grave della medesima

b) Quando l'infortunio è dovuto a forza maggiore estranea al lavoro. Così cesserà ogni responsabilità del padrone verso qualunque degli aventi diritto della vittima la quale avesse volontariamente provocato l'accidente o l'avesse occasionato per la propria colpa grave.

Art. 5. — La responsabilità del padrone si presume in qualunque accidente prodotto nelle condizioni e nei casi indicati dall'articolo 1° della presente legge senza altra eccezione che quelle specificate nell'articolo precedente.

Art. 6. — La responsabilità del padrone sussiste anche quando l'operaio lavora sotto la direzione di un appaltatore, dell'opera del quale il padrone si vale per l'esercizio della propria industria. Non, tuttavia, quando si tratti di imprese agricole e forestali per le quali si ammette la responsabilità per gli infortuni solo quando si impleghino macchine mosse da forza meccanica; in questi casi l'appaltatore che le usa esclusivamente e direttamente risponde dei danni prodotti dalle macchine che sono di sua proprietà.

Art. 7. — I padroni potranno farsi sostituire nelle obbligazioni che ad essi derivano dalla presente legge, da una Compagnia di Assicurazione o da una Associazione per l'assicurazione padronale, presso la quale abbiano contratta una assicurazione a favore degli impiegati od operai di cui qui si tratta, purchè tale Compagnia od Associazione abbia tutti i requisiti più appresso indicati e sempre che le indennità da corrispondersi non siano inferiori a quelle determinate dalla presente legge.

(1) Ogni pesos equivale a lire 2.90.

CAP. II. — Della indennità.

Art. 8. — All'oggetto di determinare l'ammontare della indennità si terrà conto di quanto segue:

a) Se l'infortunio ha causato la morte dell'operaio, il padrone rimane obbligato a sopportarne le spese di sepoltura, ma queste non dovranno eccedere i cento pesos; deve indennizzare la famiglia della vittima con una somma uguale al salario totale degli ultimi mille giorni di lavoro, ma mai superiore ai sei mila pesos di moneta nazionale. Se la vittima lavorò meno di mille giorni con il padrone responsabile, la indennità verrà computata moltiplicandosi per mille il salario medio giornaliero che l'operaio guadagnò durante il tempo in cui ha lavorato per il detto padrone.

La famiglia dell'operaio morto in seguito ad infortunio, agli effetti della presente legge, è costituita dal coniuge superstite e dai figli minorenni. Si considereranno come facenti parte della famiglia, sempre agli effetti della presente legge, i nipoti ed i fratelli fino al sedicesimo anno di età e gli ascendenti sempre che al momento dell'infortunio essi vivessero sotto la protezione e con il frutto della vittima.

La indennità in tali casi si considererà alla stessa stregua dei beni acquisiti dagli sposi durante il matrimonio e verrà distribuita tra gli aventi diritto nella proporzione e forza stabilita per gli stessi beni del Codice Civile.

b) In caso d'incapacità assoluta e permanente al lavoro dovrà essere corrisposta alla vittima una indennità uguale a quella stabilita nell'articolo precedente.

c) In caso di incapacità parziale e permanente la indennità sarà uguale a mille volte la riduzione che il salario giornaliero della vittima ha sofferto come conseguenza dell'accidente.

d) La incapacità temporanea prodotta dall'infortunio darà diritto a una indennità uguale al salario medio giornaliero della vittima, indennità che gli verrà corrisposta dal giorno dell'infortunio fino a quello in cui la vittima sarà in condizione di riprendere il lavoro; il salario medio giornaliero sarà computato su quello guadagnato dall'operaio durante gli ultimi dodici mesi di lavoro. Trascorso il termine di un anno la incapacità, agli effetti della indennità, si considererà come permanente a partire dal giorno dell'accidente e dalla indennità si defalcheranno le somme già versate alla vittima durante l'anno a titolo di salario.

Art. 9. — Si considererà che i padroni, le Compagnie di Assicurazione o Società padronali abbiano assolto le obbligazioni che ad essi incombono a causa di infortuni sul lavoro e per il disposto della presente legge, quando abbiano depositato il capitale corrispondente alla indennità dovuta alla vittima o ai suoi aventi diritto, in nome della medesima o dei medesimi in una sezione speciale che si stabilirà alla dipendenza e sotto la direzione della Cassa Nazionale di Giubilazioni e Pensioni, la quale, convertendo l'ammontare di dette indennità in titoli di credito della Nazione, consegnerà mensilmente agli interessati le rendite che ad essi spettano.

Art. 10. — Il padrone o assicuratore dovranno depositare nella cassa speciale della istituzione di cui sopra, che si designerà col nome di « Cassa di garanzia »:

a) Le indennità che spettano alla vittima che non lasci eredi aventi diritto alle medesime secondo il disposto degli art. 8 e 14 della presente legge.

b) Le rendite costituite secondo l'articolo precedente ed i cui beneficiari decedettero senza lasciare eredi trovantisi nelle condizioni prevedute dall'art. 8.

c) Le somme corrispondenti alle indennità, o rendite costituite di pertinenza dagli stranieri che abbandonano il paese.

d) L'importo delle multe imposte per inosservanza agli obblighi della presente legge.

I fondi di detta cassa saranno destinati esclusivamente:

1° A suffragare le spese della « Sezione infortuni ».

2° A pagare le indennità che cesseranno di essere corrisposte per insolvibilità assoluta — giudiziariamente dichiarate — dei padroni, ma sempre che la vittima

abbia iniziato l'azione relativa nel termine di un mese, dopo che, avvenuto l'infortunio, si è trovata nella capacità di farlo ed abbia compiuto tutti gli atti necessari per veder garantito il proprio diritto.

Art. 11. — Per salario annuo s'intende — agli effetti della presente legge — quello percepito dall'operaio durante l'anno che precede l'accidente a carico del padrone che ha la responsabilità del medesimo; e per salario giornaliero quello che risulta come prodotto della divisione della cifra del salario annuo per quella corrispondente al numero dei giorni « utili » (al lavoro) dell'anno.

Se l'operaio non aveva lavorato durante un intero anno si calcolerà il salario giornaliero dividendo quanto l'operaio ha guadagnato durante il tempo in cui lavorò per il numero di giornate di lavoro effettivo compiute dallo stesso.

Se la vittima fosse un apprendista (1) la indennità si calcolerà in base al più basso salario percepito dagli operai adibiti alla stessa industria e categoria in cui lavorò l'apprendista.

Art. 12. — Per l'applicazione delle disposizioni anteriori il Potere Esecutivo indicherà, nel procedere al regolamento di questa legge, quali sono le lesioni che dovranno considerarsi tali da determinare la incapacità assoluta o quali da determinare la incapacità parziale; tenendo conto, in caso concorressero due o più lesioni, della età e del sesso della vittima.

Art. 13. — La indennità derivante da infortunio sul lavoro non può essere oggetto di sequestro, cessione, transazione o rinuncia e gode di tutte le franchigie e di tutti i privilegi accordati dalle leggi civili e commerciali, alle azioni intentate per ricupero di crediti per forniture di generi alimentari.

Art. 14. — L'operaio vittima di un accidente originante una incapacità transitoria (temporanea) perderà il diritto al percepimento del salario parziale che gli accorda la legge dal giorno in cui si assentasse dal paese e così gli eredi dell'operaio straniero non percepiranno indennità alcuna se al momento dell'infortunio non risiedevano nel paese o solo potranno percepirla nei casi di reciprocità consacrati a mezzo di accordi o trattati internazionali.

CAP. III. — Azione per l'indennità.

Art. 15. — Nella Capitale e nei Territori Nazionali sarà competente per conoscere dell'azione per indennità in conseguenza di infortunio sul lavoro, il Giudice del luogo dell'infortunio o del domicilio del convenuto a scelta dell'attore e si seguirà il procedimento sommario.

Art. 16. — Il Rappresentante del Pubblico Ministero degli Incapaci (giuridicamente) si riterrà investito della personalità giuridica competente per compiere gli atti esecutivi necessari e percepire nella propria giurisdizione i valori destinati ad esser versati nella « Cassa di Garanzia » costituita in base alla presente legge, al cui effetto le Autorità lo terranno avvertito degli accidenti per i quali occorre il suo intervento.

Art. 17. — Gli operai ed impiegati ai quali si riferisce questa legge potranno optare per l'azione speciale per l'indennità che ad essi conferisce la legge o per quella alla quale in base al diritto comune, essi potessero aver diritto, per causa di dolo o di negligenza del padrone. Non pertanto l'una esclude l'altra, così che l'inizio di una di esse o il percepimento di un qualunque valore per conseguenza della medesima, porta seco la rinuncia implicita ai diritti che potessero derivare dall'esercizio dell'altra azione.

Art. 18. — Oltre all'azione consentita contro il padrone o impresario la vittima o i suoi rappresentanti conserveranno il diritto di reclamare contro i terzi che causarono l'infortunio e, in conformità del Diritto Civile, la ripartizione del pregiudizio patito.

(1) Sprovveduto di salario.

Per terzi s'intendono gli estranei alla impresa industriale, rimanendo pertanto esclusi dai medesimi il padrone, i suoi operai o impiegati.

La indennità ottenuta da terzi, in conformità alla presente disposizione, esonera dalla propria responsabilità il padrone, ma limitatamente alla parte che il terzo, che causò l'accidente, si obbliga a pagare.

L'azione contro terzi può essere intentata dal padrone personalmente e a nome della vittima o dei suoi eredi quando questi non l'avessero iniziata entro gli otto giorni seguenti l'infortunio.

Art. 19. — Le azioni derivanti dalla presente legge si prescrivono entro l'anno in cui si produsse il fatto generante la responsabilità.

Art. 20. — Le Compagnie di Assicurazioni o le Assicurazioni padronali che intendessero sostituirsi agli impresari nelle obbligazioni che a questi derivano dalla presente legge, dovranno essere autorizzate dal Potere Esecutivo della Nazione o delle Provincie ed avere ottemperato in conformità alle disposizioni seguenti:

- a) Compiere un deposito di cinquantamila pesos di moneta nazionale nel Banco de la Nacion, in titoli del debito pubblico, che non potrà essere ritirato fintantochè permangano nel paese assicurazioni a carico della Compagnia.
- b) Riconoscere l'obbligo di corrispondere le indennità, in conformità alle prescrizioni di questa legge, fissando la scala dei premi su questa base.
- c) Costituire le riserve di capitale proporzionate all'ammontare delle assicurazioni assunte secondo fisseranno i regolamenti decretati dal Potere Esecutivo.
- d) Esclusione di qualunque clausola di caducità nei riguardi della vittima o dei suoi aventi diritto.
- e) Separazione completa delle operazioni relative all'assicurazione operate dalle altre di altro genere che compia l'impresa.

Art. 21. — In caso di fallimento della Compagnia o dell'associazione padronale presso le quali si fossero contratte assicurazioni operaie, o del padrone che fosse tenuto a corrispondere una indennità, i fondi destinati a pagare la indennità non entreranno nella massa comune, ma andranno, rispettivamente, all'impresario che contrasse l'assicurazione nello stato in cui si trovava al momento del fallimento, o passeranno alla Cassa di Giubilazioni per la costituzione della rendita.

CAP. IV. — *Delle infermità professionali.*

Art. 22. — L'operaio che diventi incapace al lavoro o muoia in conseguenza d'infermità contratta nell'esercizio del suo lavoro, avrà diritto ad una indennità, che questa legge accorda, alle seguenti condizioni:

- a) La infermità deve essere dichiarata effetto esclusivo del genere di lavoro eseguito dalla vittima durante l'anno che precedette la sua inabilitazione.
- b) Non sarà concessa la indennità se si prova che l'operaio era affetto dalla infermità denunciata prima d'iniziare la occupazione che ha dovuto abbandonare.
- c) Si esigerà la indennità dall'ultimo padrone che, durante il riferito anno, impiegò l'operaio per il lavoro la cui natura generò la infermità, a meno che non si provi che questa venne contratta al servizio di altri padroni nel qual caso la responsabilità dell'infortunio risulterà a questi.
- d) Se la natura della infermità è tale che poté essere contratta gradualmente, i padroni che, durante l'ultimo anno, impiegarono l'operaio nel genere di lavoro che produsse la malattia, saranno tenuti a risarcire proporzionalmente l'ultimo padrone per la indennità che questi avesse pagata, e tale proporzione verrà, in caso di controversia, decisa da arbitri.
- e) Il padrone al cui servizio qualche operaio divenisse inabile per infermità, dovrà farne la denuncia così come si trattasse di un infortunio. Le infermità professionali dovranno essere tassativamente enumerate dal Potere Esecutivo a mezzo di decreti-regolamenti, previo parere degli uffici tecnici; la responsabilità che ne deriva non principierà che ai novanta giorni dall'epoca in cui si determinarono.

CAP. V. — *Disposizioni Generali.*

Art. 23. — E assolutamente nulla qualunque clausola che esima il padrone dalla responsabilità a causa d'infortuni, o che in qualunque modo costituisca una deroga alla presente legge.

Art. 24. — Saranno di pieno diritto ugualmente nulle e senza alcun effetto le obbligazioni che la vittima o i suoi aventi diritto avessero contratto con intermediari i quali, col corrispettivo di emolumenti anticipatamente fissati, si fossero assunti l'incarico di assicurar loro il godimento dei diritti riconosciuti da questa legge.

Art. 25. — L'operaio o, in caso del decesso del medesimo, i suoi aventi diritto, dovranno — salvo in caso di forza maggiore o d'altri impedimenti debitamente constatati e sotto pena di subire la riduzione del venticinque per cento della indennità che dovrà essere corrisposta — denunciare l'infortunio all'autorità giudiziaria o di polizia più vicina, nel termine che sarà stabilito dal Potere Esecutivo. L'autorità pubblica nazionale che riceverà la denuncia dell'accidente dovrà nello stesso giorno darne avviso al padrone e all'ufficio del Dipartimento Nazionale del Lavoro che funzionasse nel luogo dell'infortunio. I Governi delle Provincie esigeranno un procedimento uguale da parte dei surriferiti funzionari da essi dipendenti.

Art. 26. — Nel caso di accidenti avvenuti senza il concorso di cause legali scusabili per parte del padrone, questi sarà costretto a fornire gratuitamente l'assistenza medica e farmaceutica alla vittima finchè essa si trovi in condizioni di tornare al lavoro, o sia deceduta, o venga dichiarata permanentemente inabile; ma sempre che accetti l'assistenza dei sanitari designati dal padrone.

Art. 27. — La vittima dell'accidente o i suoi aventi diritto godranno del beneficio dell'indigenza agli effetti del ricupero giudiziale della indennità.

Art. 28. — Quando responsabile dell'accidente fosse la Nazione si potrà ritenere contro la stessa l'azione giudiziaria senza che incorra un preventivo reclamo per via amministrativa.

Art. 29. — Il Potere Esecutivo nel regolamento alla presente legge indicherà quali, nella Capitale e nei Territori Nazionali, dovranno essere le misure da seguirsi nei lavori che presentino pericolo per il personale che vi è impiegato, allo scopo di prevenire gli accidenti. Le infrazioni nell'osservanza di tale regolamento saranno punite con multa da cinquanta a duecento pezzi senza pregiudizio delle altre responsabilità.

Art. 30. — Il Potere Esecutivo stabilirà nel regolamento in che modo dovrà effettuarsi, da parte dei padroni o impresari, l'assistenza o la vigilanza allo stato delle vittime di accidenti, a mezzo dei sanitari che da essi stessi venissero designati.

Art. 31. — Si comunichi al Potere Esecutivo.

Data nella Sala delle Sessioni del Congresso Argentino, in Buenos Aires, addì 29 settembre 1915.

Regolamento alla legge N. 9688, responsabilità per gli infortuni sul lavoro

Buenos Aires, 14 gennaio 1916.

In base alla facoltà accordata dall'inciso 2°, art. 86 della Costituzione Nazionale.
Il Presidente della Nazione Argentina,

DECRETA:

Art. 1. — La legge N. 9688 si applicherà nella Capitale Federale e nei Territori Nazionali, in conformità delle disposizioni contenute nel presente Decreto-Regolamento.

CAP. I. — Disposizioni Generali.

Art. 2. — Agli effetti della Legge 9688 si considera infortunio del lavoro, qualunque fatto che, nella esecuzione del lavoro, o in occasione e per conseguenza del medesimo, produca lesioni corporali mediate o immediate, apparenti o non apparenti, superficiali o profonde. Si considerano ugualmente accidenti del lavoro i fatti, producenti le stesse lesioni di cui sopra, originati da caso fortuito o da forza maggiore inerente al lavoro.

Art. 3. — S'intende per padrone la persona naturale o giuridica, che esercita o sfrutta, con l'ausilio di altre persone, qualcuna delle industrie o imprese enumerate nell'articolo 2 della Legge.

La responsabilità del padrone sussiste sempre ancorchè gli operai lavorino sotto la direzione immediata di appaltatori di cui il primo si serva per l'esercizio della propria industria o impresa.

Lo Stato, le Province ed i Municipi s'intendono equiparati ai padroni agli effetti di questo articolo.

Art. 4. — Si considerano operai tutti coloro che lavorano abitualmente in imprese o industrie in qualità di operai o impiegati, per conto altrui, con remunerazione o senza, a salario fisso o a cottimo, in virtù di contratto verbale o scritto.

In tale disposizione sono compresi gli apprendisti.

Art. 5. — Il salario che servirà di base alla indennità che questa legge accorda è la remunerazione che l'operaio ha realmente percepita in danaro o altrimenti dal padrone al cui servizio si trovava quando avvenne l'accidente. Si dedurrà il salario giornaliero dividendo il salario annuo per il numero dei giorni utili (per il lavoro) dell'anno, ma non sarà mai considerato inferiore a pesos 150 di moneta nazionale ancorchè si tratti di apprendisti che nessuna remunerazione ricevono o di operai che percepiscono salari minori di tale somma. Se l'operaio non avesse lavorato per tutto l'anno presso lo stabilimento ove l'infortunio avvenne, il salario giornaliero si computerà dividendo il guadagno effettuato dall'operaio durante il tempo in cui lavorò per il numero di giornate di lavoro effettivo compiuto.

Quando si tratti di operaio che lavori per due o più padroni in ore distinte del giorno o in giornate distinte dell'anno, il suo salario verrà computato come se tanto quanto egli cumulativamente percepisce fosse stato guadagnato al servizio del padrone per il quale lavorava nel momento dell'accidente.

Art. 6. — Per computare il salario che l'operaio non riceve in moneta ma in natura, sia sotto forma di abitazione che in altra qualsiasi, tale remunerazione si calcolerà tenuto conto del valore medio della casa nella località medesima.

Se il compenso alle prestazioni dell'operaio venne convenuto a cottimo si computerà il salario calcolando con ogni prudenza la media del salario che gli operai lavoratori in condizioni simili a quelle della vittima avrebbero percepito per lavori uguali o, mancando tale mezzo d'indagine, basandosi su operai e lavori che offrano maggiore analogia.

Art. 7. — Secondo quanto è specificato dall'art. 2 della legge, questa si applicherà specialmente a:

1° Le fabbriche, le officine e stabilimenti industriali in generale ove, per il lavoro, sia impiegata una forza distinta da quella dell'uomo.

2° Le industrie il cui esercizio richieda abitualmente, in misura totale o parziale, l'impiego o l'azione di materie infiammabili, esplosive o volatili o di materie i cui vapori formino con l'aria mescolanze esplosive e che saranno indicate da un regolamento.

3° Le industrie che abbisognino della fabbricazione, del trasporto o della custodia di una o più materie della natura di quelle indicate nel numero precedente.

4° La navigazione con navi che vadano ordinariamente da un punto all'altro della Repubblica o con navi che navighino esclusivamente in fiumi ed acque interne o anche che vengano dall'estero sempre che l'infortunio si verifichi nelle acque territoriali Argentine.

5° Il servizio delle barche da diporto.

6° La industria della pesca esercitata nei fiumi o in acque interne o giurisdizionali (territoriali).

7° La industria delle costruzioni e disarmo e demolizione di navi.

8° La industria dell'allestimento di navi (o di materiale affine).

9° I lavori di salvataggio di navi e del loro carico.

10° L'esercizio e sfruttamento di bacini per navi.

11° Il servizio di chiuse e di ponti mobili.

12° I lavori eseguiti da imprese di strade ferrate, tramvie, omnibus, vetture ed equitazione.

13° I lavori degli appaltatori di carico, scarico, accumulamento, misurazione, trasporto o magazzinaggio di mercanzie.

14° Le industrie o imprese di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di stabili, aperture o demolizioni di strade, vie ferrate o tramviarie, di canali, chiuse, ponti, bacini, porti ed altri lavori idraulici.

15° I lavori dei palombari.

16° I lavori di installazione, riparazione, ricostruzione o smontaggio di condotture in genere e lavori in muratura in correlazione coi medesimi, di fili elettrici o parafulmini.

17° I lavori di smontaggio, di cementazione, di collocamento di fondazioni subacquee, d'idragaggio, sondaggio e prosciugamento di pozzi.

18° La industria della torba.

19° I lavori minerari o della estrazione del minerale di ferro, dell'arena e della ghiaia.

20° I lavori di estrazione nelle cave di pietra.

21° I lavori di estrazione di diamanti e di altre pietre preziose.

22° La industria della pittura e della vetreria.

23° La industria della tappezzeria e dell'ammobigliamento.

24° La industria degli stucchi.

25° Le imprese di lavature di vetri, della pulitura degli edifici, del lavoro nelle facciate e lavori affini.

26° Le imprese di pulitura di camini.

27° L'esercizio di fabbriche di gas.

28° I lavori relativi alla utilizzazione di materiale di pietra, legno, sughero o vimini.

29° I lavori relativi alla produzione della paglia ed alla sua utilizzazione presso imprese che impieghino motori.

30° I lavori di produzione e delle industrie del vetro, spazzole, oggetti di cuoio, delle terraglie, della calce, oggetti di gomma, di carta, di cartone, di lino, corda, candele o sapone.

31° La industria dei canestri.

32° La industria della concia delle pelli.

33° La industria di calzoleria quando si effettua da imprese che v'impiegano macchine apposite.

34° I lavori eseguiti per le industrie della pietra, del mosaico e della fabbricazione delle tegole.

35° I lavori eseguiti dai fabbricanti di cemento armato.

- 36° La industria della stampa e della rilegatura.
- 37° Le saline.
- 38° La farmacia ed i lavori eseguiti dai fabbricanti di prodotti chimici.
- 39° I lavori eseguiti nei laboratori per ricerche scientifiche o tecniche a scopi industriali.
- 40° L'esercizio dei macelli, la industria della macelleria ed i lavori eseguiti dai fabbricanti di prodotti derivanti dalla carne.
- 41° I lavori eseguiti dai fabbricanti di conserve alimentari o di estratti di frutta.
- 42° La industria della dissecazione e della salagione del pesce.
- 43° La industria della fabbricazione della birra e dell'aceto.
- 44° I lavori eseguiti dai distillatori di liquidi fermentati e la fabbricazione della ginebra e dei liquori in generale.
- 45° La industria del malto.
- 46° La industria esercitata dai fabbricanti di acque minerali.
- 47° I lavori eseguiti dai fabbricanti di sciroppo di caffè o cicoria.
- 48° La industria dei fabbricanti di burro che impieghino apparati centrifughi per l'esercizio della medesima.
- 49° La fusione del grasso.
- 50° La industria della distillazione dell'olio, lacche e vernici.
- 51° La industria della fabbricazione di ceralacca.
- 52° La industria del confezionamento di pacchetti di lievito.
- 53° Le fabbriche di trincianti di tabacco.
- 54° La industria relativa alla cernita degli stracci.
- 55° L'accenditura dei lampioni.
- 56° Il lavoro dei pompieri.
- 57° I lavori di ripulitura e di spazzamento di vie, strade, piazze, pozzi, condotti sotterranei o latrine; i lavori per la raccolta delle ceneri e delle immondizie e la fabbricazione dei concimi.
- 58° Le installazioni telegrafiche, telefoniche ed elettriche di ogni specie.
- 59° La industria forestale e agricola ma limitatamente alle persone impiegate nel servizio dei motori e nei trasporti.
- 60° Le altre industrie che in seguito il Potere Esecutivo includa in questo Regolamento.

Art. 8. — Qualunque padrone che occupi più di quattro operai dovrà mantenere un registro ove risulti il nome, il domicilio, l'età, lo stato, la nazionalità ed il salario di ogni operaio. Sarà obbligo degli operai di comunicare ogni loro cambiamento di domicilio perchè venga annotato nel registro.

Art. 9. — I padroni saranno anche obbligati a tenere un libro speciale che si denominerà: « Salari e Giornate » i cui fogli saranno tutti numerati. Sulla prima pagina del libro il Presidente del Dipartimento Nazionale del Lavoro indicherà, con regolare dichiarazione, il numero dei fogli che contiene ed il nome del padrone o dei padroni. In detto libro si annoterà giornalmente ed in ordine cronologico delle caselle corrispondenti, la presenza o meno degli operai o impiegati occupati nello stabilimento o impresa, tanto se essi lavorano a salario mensile, quanto a giornata, o a cottimo, usando le parole « sì » o « no ». Nello stesso modo si dovrà annotare, in seguito ad ogni singolo nome, il salario o giornata che l'operaio guadagna e, in colonne separate, le liquidazioni a favore dell'operaio per il lavoro da esso compiuto a cottimo o per pezzo di opera.

Art. 10. — Tale libro dovrà essere tenuto senza correzioni nè raschiature di alcuna specie e presentato all'esame dell'Ispettore del Dipartimento Nazionale del Lavoro ogni volta che il medesimo lo esiga. In ogni caso l'Ispettore lascerà annotazione della propria ispezione.

Art. 11. — Agli effetti delle disposizioni dell'art. 2, inciso 6, della legge 9688 il Dipartimento Nazionale del Lavoro farà un rilievo degli stabilimenti industriali della Capitale e dei territori federali.

CAPITOLO II. — *Responsabilità del padrone.*

Art. 12. — Le obbligazioni del padrone sono anteriori, simultanee e posteriori all'accidente.

Art. 13. — La responsabilità del padrone stabilita dalla Legge 9688, sarà, agli effetti dell'art. 5 della medesima, resa effettiva dal momento stesso in cui avvenga l'accidente.

Art. 14. — L'obbligo più immediato è quello di offrire senza alcun ritardo alla vittima l'assistenza medica e farmaceutica.

Art. 15. — Nei primi momenti si provvederà a mezzo dei soccorsi medici più prossimi; ma, durante il corso della degenza, la direzione dell'assistenza medica spetterà ai sanitari designati dal padrone salvo l'intervento di un medico ufficiale che assuma la responsabilità dell'assistenza alla vittima.

Art. 16. — Fino dal momento in cui avviene un accidente che produca una incapacità al lavoro, il padrone ha l'obbligo di corrispondere alla vittima la metà del salario, secondo il disposto dell'art. 8, inciso *d*, della legge.

Art. 17. — Gli operai vittime di un accidente sul lavoro, o i loro aventi diritto, dovranno darne avviso all'autorità competente nei trenta giorni che seguono l'evento, sotto pena di subire una riduzione del 25 per cento della indennità che potrà essere loro corrisposta, salvo il caso di forza maggiore o di altri impedimenti debitamente comprovati.

Art. 18. — I padroni devono dare lo stesso avviso nel termine di 24 ore, secondo stabilisce l'art. 25 della Legge 9688, che decorrono dal momento in cui è avvenuto l'accidente o ne hanno avuto conoscenza, conoscenza che, si presume, essi abbiano avuto entro le 24 ore di quanto è occorso, quando non siano stati presenti sul luogo dell'infortunio. L'omettere tale avviso fa incorrere il padrone in una multa dai cinquanta ai cento pesos di moneta nazionale.

Art. 19. — Tanto gli operai quanto il padrone debbono, nella Capitale federale, dare l'avviso dell'accidente, al Commissariato di polizia della Sezione in cui l'infortunio avvenne, o negli uffici del Dipartimento Nazionale del Lavoro, e, nei territori federali e nelle Provincie, innanzi all'autorità di polizia sul luogo e innanzi al Giudice di Pace.

Art. 20. — Gli accidenti del lavoro di cui, per avviso delle vittime o dei loro aventi diritto, vengano a conoscenza nella Capitale federale e nei territori nazionali le Autorità di polizia, saranno da queste comunicati nello stesso giorno a mezzo di avviso stampato e per posta, al Dipartimento Nazionale del Lavoro e al padrone dell'operaio infortunato.

Art. 21. — Nell'annotare l'infortunio si farà constare, riempiendo a tal uopo il formulario che il Dipartimento Nazionale del Lavoro distribuirà agli interessati, il nome della vittima, la sua nazionalità, età, salario, professione, Stato, luogo e ora dell'accidente e tutte le cause apparenti dell'infortunio.

Art. 22. — Chi denuncia l'accidente potrà esigere un certificato ove consti la denuncia da lui fatta.

Art. 23. — In caso di decesso immediato il padrone dovrà avvisarne ugualmente il Dipartimento Nazionale del Lavoro, fornendo tutti i dati del caso secondo dispone l'art. 21.

Art. 24. — Oltre al menzionato avviso, il padrone non appena abbia principiato a rendere effettivi gli obblighi che gli derivano per la responsabilità dell'accidente, dovrà darne partecipazione scritta al Dipartimento Nazionale del Lavoro.

In tale scritto l'operaio e le parti interessate, personalmente o a mezzo delle persone che li rappresentano, dovranno far constare il benessere proprio.

Nello stesso modo e con le stesse formalità dovranno esprimere al Dipartimento Nazionale del Lavoro il proposito di rendere effettiva la indennità, indicando l'ammontare della medesima e l'articolo, numero e paragrafo della legge in cui è prevista.

Art. 25. — Ugualmente si avviserà il su riferito Dipartimento, quando l'ammon-

tare della indennità si depositi, secondo l'art. 9 della legge, nella Cassa Nazionale di giubilazioni o di pensioni.

Art. 26. — Se il padrone ritiene che l'accidente è dovuto a forza maggiore estranea al lavoro o alla volontà della vittima o dei suoi aventi diritto, o a colpa grave di quelle o di questi, lo dichiarerà per iscritto al Dipartimento Nazionale del Lavoro senza che per questo possa considerarsi prosciolto dagli obblighi che gli derivano per il disposto degli articoli 12 e 14 sull'assistenza medica o il pagamento del mezzo salario.

Art. 27. — Quando al Dipartimento Nazionale del Lavoro risultasse che v'è disaccordo tra padrone e operaio, o suoi aventi diritto, circa la indennità da corrispondersi, offrirà, a mezzo di lettera, la propria mediazione ai fini di un componimento.

Art. 28. — Se il padrone, agli effetti della direzione dell'assistenza medica e della dichiarazione circa i fatti occorsi, designerà dei sanitari, ne darà comunicazione, in un termine non superiore alle 48 ore, al Dipartimento Nazionale del Lavoro indicando il nome e il domicilio dei designati.

Se il padrone non facesse lui la designazione si riterrà che i sanitari che assistono l'infortunato siano implicitamente investiti della rappresentanza del padrone allo scopo di stabilire il carattere e la durata delle lesioni.

Art. 29. — Se l'infortunato venisse ricoverato in un ospedale sarà riconosciuto ai sanitari designati dal padrone il diritto di visitarlo. Il medesimo diritto avrà il medico del Dipartimento Nazionale del Lavoro.

Art. 30. — I sanitari saranno obbligati a rilasciare i certificati seguenti:

1° Che per il fatto dell'accidente l'operaio è rimasto incapace al lavoro.

2° Che avvenuta la guarigione l'operaio si trova in condizioni di riprendere il lavoro.

3° Che, terminata la cura e permanendo una incapacità, determini la categoria della medesima.

4° In caso di morte, il certificato di decesso.

Art. 31. — Nel certificato di cui al numero 1 dell'articolo precedente si descriverà la lesione coi maggiori dettagli. Lo stesso si farà col certificato di cui al numero 4 e vi si aggiungeranno i dati che risultassero dall'autopsia quando questa venisse praticata.

Nel certificato di cui al numero 3 si dovrà, nel modo più preciso possibile, determinare la incapacità risultante.

Art. 32. — Una volta che sia rilasciato tale certificato, copia autentica del medesimo firmata dal padrone, rimarrà, in caso di richiesta, a disposizione del Dipartimento Nazionale del Lavoro. Ogni rifiuto al riguardo farà incorrere il padrone nella penalità stabilita dall'art. 8 della Legge 8999.

Art. 33. — I certificati di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 30 saranno dati in comunicazione agli infortunati; se questi sono d'accordo lo faranno constare sul certificato che li riguarda aggiungendo la propria firma o questa venendovi apposta dalle persone che li rappresentano.

Art. 34. — In caso di disaccordo, sia che l'operaio non si ritenga guarito o non convenga col grado d'incapacità attribuitogli, l'operaio potrà nominare sanitari perchè questi, con l'intervento del medico ispettore del Dipartimento Nazionale del Lavoro e di quelli del padrone, praticino una nuova perizia, rilasciando poi un certificato nel quale si faccia constare la uniformità delle opinioni, documento che sarà autenticato mediante le firme di tutti i medici partecipanti.

Art. 35. — Se invece neanche in questo caso potessero mettersi d'accordo i medici di cui sopra, si faranno tre copie del documento: una per il padrone, la seconda per l'operaio, la terza per il Dipartimento Nazionale del Lavoro, nella Capitale federale; invece per il Capo di Polizia nei territori federali e per le Autorità che designerà ogni Provincia nel territorio delle medesime.

Il Dipartimento Nazionale del Lavoro nella Capitale federale e le Autorità menzionate nei territori nazionali e nelle Provincie rimetteranno copie dei certificati me-

dici e di tutti gli antecedenti che vi si riferiscano al Dipartimento Nazionale d'Igiene che detterà la decisione definitiva.

CAPITOLO III. — *Delle lesioni.*

Art. 36. — Se nei quattro giorni da quello dell'accidente la vittima non avesse fatto ritorno al lavoro, il padrone dovrà consegnare, dietro ricevuta, al Dipartimento Nazionale del Lavoro un certificato del medico che indichi lo stato della vittima, le conseguenze probabili dell'accidente e l'epoca nella quale sarà possibile conoscere il risultato definitivo.

Art. 37. — Quando si tratti di accidenti gravi gl'Ispettori del Dipartimento Nazionale del Lavoro dovranno accedere sul luogo dell'infortunio e dettare una informazione circostanziata sull'avvenimento.

Art. 38. — Il Dipartimento Nazionale del Lavoro fornirà ai Giudici, ogni volta che ne sia richiesto, le informazioni e i documenti pertinenti ad ogni accidente del lavoro.

Art. 39. — Agli effetti del presente regolamento si considerano:

1° Come incapacità assolute quelle che impediscano ogni genere di lavoro.

2° Come incapacità parziali quelle che impediscono il lavoro cui si dedica l'operaio, ma non altro lavoro.

Art. 40. — Anche quando le cause dell'infortunio danno luogo alla istruzione di un processo penale, non potranno essere differite le misure prescritte dal presente regolamento al fine di determinare la incapacità e di precisarne il grado per cui possa sempre avere il suo corso l'azione preceduta dall'art. 10 della Legge 9688.

CAPITOLO IV. — *Delle indennità.*

Art. 41. — La indennità che la legge stabilisce dovrà essere sempre effettiva in moneta nazionale. Qualunque indennità fatta sotto altra forma sarà assolutamente nulla e l'operaio potrà di nuovo reclamare il pagamento della indennità dovutagli.

Art. 42. — S'intende per famiglia, agli effetti della presente legge, il coniuge superstite ed i figli minorenni della vittima. Si considereranno compresi nella famiglia, ma soltanto se all'epoca dell'accidente vivevano sotto la protezione e mediante il lavoro della vittima, i nipoti, fino all'età di 16 anni, gli ascendenti ed i fratelli quando questi non abbiano superato i 16 anni.

Art. 43. — D'accordo col disposto del paragrafo a) dell'articolo 8 della legge, se l'accidente produce la morte dell'operaio il padrone ha l'obbligo di suffragarne, purchè non eccedano i cento pesos, le spese di sepoltura e d'indennizzare la famiglia della vittima con una somma uguale al salario degli ultimi mille giorni di lavoro, ma che non dovrà eccedere i seimila pesos. Il salario si computerà d'accordo con quanto stabilisce l'art. 5 di questo regolamento; se la vittima lavorò meno di mille giorni col padrone responsabile, la indennità verrà calcolata moltiplicando per mille il salario medio giornaliero che la vittima guadagnò durante il tempo in cui lavorò col detto padrone.

Art. 44. — Gli eredi dell'operaio straniero che rimanesse vittima di un accidente del lavoro non percepiranno alcuna indennità se nel momento dell'accidente *non risiedevano nel paese, salvo che, mediante accordi o trattati internazionali, si fosse stabilita la reciprocità al riguardo.*

Art. 45. — La indennità si considererà alla stregua dei beni acquisiti dai coniugi durante il matrimonio e verrà distribuita tra gli aventi diritto nella proporzione e forma stabilita per essi dal Codice Civile.

Art. 46. — In caso d'incapacità assoluta e permanente alla vittima spetterà una indennità uguale a quella stabilita dall'art. 43 di questo regolamento.

Art. 47. — In caso d'incapacità parziale e permanente la indennità sarà uguale a mille volte la riduzione giornaliera che avrà subito il salario della vittima come conseguenza dell'accidente.

Art. 48. — La incapacità temporanea prodotta dall'accidente darà luogo al diritto di una indennità uguale alla metà del salario medio giornaliero dal giorno dell'accidente fino a quello in cui la vittima si trovi in condizione di tornare al lavoro, ricavandosi tale salario medio da quello guadagnato dalla vittima durante gli ultimi dodici mesi. Trascorso il termine di un anno, la incapacità, agli effetti della indennità, si considererà come permanente con decorrenza dal giorno dell'accidente, ma dalla indennità da corrispondersi verranno difalcate le somme pagate durante l'anno a titolo di salario.

Art. 49. — Per giudicare il carattere della incapacità si terranno presenti le seguenti regole:

1° La incapacità assoluta temporanea sarà considerata, per gli effetti dell'articolo 8, inciso d) della legge, come prolungamento delle conseguenze patologiche prodotte dall'accidente, ma entro i limiti indicati dal paragrafo 2 che segue.

2° Il concetto della incapacità assoluta temporanea cesserà di sussistere non appena sia dichiarata avvenuta la guarigione dell'infortunato o quando, trascorso un anno dall'accidente, la guarigione non si sia ottenuta.

Art. 50. — La guarigione dell'operaio infortunato sarà dichiarata dai sanitari d'accordo con le seguenti norme:

- a) Guarigione senza incapacità;
- b) Guarigione con incapacità.

Art. 51. — Per regola generale le guarigioni senza incapacità saranno dichiarate non appena sia avvenuta la cicatrizzazione delle lesioni, a meno che dopo di questo non occorra un periodo di trattamento per ristabilire il funzionamento delle parti che furono lesionate.

Art. 52. — Per regola generale, le guarigioni con incapacità saranno dichiarate non appena sia avvenuta la cicatrizzazione delle lesioni, permanendone una incapacità manifesta.

Se la incapacità che permane piuttosto che organica fosse funzionale si potrà, a richiesta del padrone, attendere, per il periodo stabilito dalla legge, che la funzione si ristabilisca.

Art. 53. — Dichiaratosi in modo definitivo il termine della cura con permanenza di incapacità si procederà a classificare questa in assoluta o parziale.

Art. 54. — Sono incapacità assolute agli effetti della presente legge:

a) La perdita totale, o nelle loro parti essenziali, delle due estremità superiori, delle due inferiori, o di una estremità superiore e di una inferiore, intendendosi per ciò la mano ed il piede.

b) La lesione funzionale dell'apparato motore che possa considerarsi, per le sue conseguenze, analoga alla mutilazione delle estremità nelle medesime condizioni indicate nella ripartizione a).

c) La perdita di entrambi gli occhi intesa come annullamento dell'organo o perdita totale della facoltà visiva.

d) La perdita di un occhio con riduzione importante della forza visiva dell'altro.

e) L'alienazione mentale incurabile.

f) Le lesioni cerebrali organiche o funzionali e le stesse lesioni degli apparati respiratori e della circolazione prodotti in modo diretto o indiretto dall'azione meccanica o tossica dell'accidente quando si reputano incurabili.

g) Le ernie inguinali o muscolari semplici o doppie.

Art. 55. — Sono incapacità parziali:

a) La perdita della estremità superiore destra nella sua totalità o nelle sue parti essenziali, considerandosi come parti essenziali: la mano, i diti della mano nella loro totalità anche quando rimanga il pollice, o, nello stesso caso, la perdita di tutte le seconde e terze falangi e la sola perdita del pollice.

b) La perdita della estremità superiore sinistra nella sua totalità o nelle sue parti essenziali, considerandosi come parti essenziali la mano e i diti della mano nella loro totalità.

b) La perdita della estremità inferiore sinistra nella sua totalità o nelle sue parti essenziali, considerandosi come parti essenziali il piede e, per questo, gli elementi del medesimo assolutamente indispensabili per il sostegno e l'andatura.

Art. 56. — Le incapacità parziali si considereranno assolute nei seguenti casi:

1° Quando oltre alla lesione, in un membro, determinatrice della incapacità parziale vi fossero, contemporaneamente, come conseguenza dell'accidente, altre lesioni negli altri membri e tutte insieme valutate queste lesioni corporabili costituissero, nella loro somma totale, un cinquanta per cento di riduzione nella capacità al lavoro.

2° Quando tale riduzione di capacità per l'insieme delle lesioni ammontasse ad un quarantadue per cento e l'operaio avesse superati i cinquanta anni.

3° Quando tale riduzione di capacità per l'insieme delle lesioni ammontasse ad un trentasei per cento e l'operaio avesse superati i sessanta anni.

4° Nei tre casi di cui sopra la somma delle riduzioni di capacità si diminuirà del due per cento quando si tratti di una donna.

Art. 57. — Nei casi specificati dall'articolo precedente e per gli effetti della presente legge la incapacità nei riguardi della indennità sarà quella emergente in relazione alla professione abituale e non in relazione ad altra accessoria o accidentale.

Art. 58. — Se il padrone non riammettesse l'operaio infortunato nella professione o nel genere di lavoro cui era adibito quando avvenne l'accidente la incapacità parziale sarà determinata da tutte quelle lesioni che da per sé sole non creassero la incapacità assoluta.

Art. 59. — Per la esecuzione del disposto dell'articolo precedente il padrone potrà riammettere in modo definitivo o provvisorio l'operaio. In quest'ultimo caso la definizione assoluta non potrà dilazionarsi oltre i sei mesi a decorrere dal giorno della riammissione.

Art. 60. — Perchè le indennità siano effettive dovranno essere liquidate secondo la seguente tabella:

QUADRO DEL VALORE DELLE RIDUZIONI DI CAPACITÀ AL LAVORO

| | | |
|---|--------------------|----------------------|
| Perdita totale del braccio | destro sinistro | 60 % del salario |
| » » dell'avambraccio | destro sinistro | 60 % » » |
| » » della mano | destra sinistra | 60 % » » |
| » » del pollice | destro sinistro | 30 % » » |
| » » dell'indice | destro sinistro | 24 % » » 18 % » » |
| » » delle 2 falange del pollice | destro sinistro | 18 % » » 9 % » » |
| » » del dito della mano | medio | 9 % » » |
| » » del dito della mano | anulare mignolo | 9 % » » 13 % » » |
| » » di una falange di qualunque dito della mano | | 6 % » » |
| » » di una coscia | | 60 % » » |
| » » di una gamba | | 60 % » » |
| » » di un piede | | 50 % » » |
| » » di un dito del piede | | 6 % » » |
| Cecità da un occhio | | 42 % » » |
| Sordità totale | | 42 % » » |
| Sordità da un orecchio | | 12 % » » |
| Ernia inguinale o muscolare doppia | | 18 % » » |
| Ernia inguinale o muscolare semplice | | 12 % » » |

Art. 61. — Nel Dipartimento Nazionale del Lavoro si terrà un registro delle incapacità dichiarate, col sistema dei casellari, con note sciolte ordinate alfabeticamente così da permettere il facile accertamento dei fatti ogni volta che ne venga sollecitazione da parte di un interessato per qualunque caso litigioso.

A tal fine il Dipartimento adotterà un regolamento interno.

CAP. V. — *Provenzione degli accidenti - Sicurezza e igiene.*

Art. 62. — Le misure di prevenzione che, al fine di evitare gli accidenti, vengono prescritte più appresso, si riferiscono a tutte le industrie comprese nell'art. 2 della legge e che siano stabilite nella Capitale Federale, nei Territori Nazionali e nelle altre zone soggette alla giurisdizione federale. L'obbligo di osservare le misure preventive contro gli accidenti del lavoro si estenderà ugualmente a qualunque industria che nell'avvenire si venisse indicando d'accordo con quanto prescrive l'inciso 8, articolo 2 della Legge. Le medesime misure saranno obbligatorie per le scuole e per gli istituti d'insegnamento professionale, semprechè nelle medesime vengano impiegati impianti meccanici, caldaie a vapore, motori elettrici o quando si tratti d'industrie classificate tra quelle pericolose e insalubri. Ugualmente si applicheranno ai teatri, circhi e stabilimenti simili nei quali venissero usati apparati meccanici.

Misure d'igiene.

Art. 63. — Nelle fabbriche, nelle officine e negli altri locali destinati al lavoro si osserveranno le seguenti disposizioni:

- a) Si manterranno in perfetto stato di nettezza.
- b) Si eviteranno le emanazioni nocive provenienti da fogne, latrine, umidità degli impianti, ecc.
- c) Si manterranno ventilati, così che risultino inoffensivi nei limiti del possibile, i gas, i vapori, la polvere e le altre impurità derivanti dai lavori che si eseguono in tali locali e che possono essere di pregiudizio alla salute. La polvere, i vapori o le emanazioni che si spandessero o venissero esalati durante il lavoro dovranno essere raccolti nel luogo medesimo ove si producono e scaricati all'esterno, ma in condizioni inoffensive per il vicinato. Quando il tiraggio naturale non fosse sufficiente si dovrà impiegare la aspirazione meccanica sia rinserrando i meccanismi sia adattando ad essi apparati, destinati alla cattura della polvere o dei vapori, che funzionino mediante l'aspirazione semplice, ascendente o discendente secondo lo richiedino le circostanze o fosse tecnicamente possibile. Se la tecnica non ammettesse la possibilità dell'aspirazione meccanica si adotteranno i dispositivi e le precauzioni più adeguate per evitare ogni inconveniente per gli operai. La polverizzazione delle materie irritanti o tossiche dovrà effettuarsi esclusivamente entro apparati chiusi.
- d) Se in qualche locale destinato al lavoro, per ragioni tecniche della produzione o altre cause, si dovessero mantenere chiuse le aperture durante il lavoro, si dovranno adottare dispositivi che assicurino la permanenza minima di quaranta metri cubi di aria pura per persona e per ora.

Art. 64. — Nei locali del lavoro non si potrà occupare un numero di persone maggiore di quanto consentano la loro capacità e la quantità di aria respirabile, calcolandosi questa in ragione di dieci metri cubici per persona. A tale oggetto, in ogni locale si esporrà, in modo visibile, un avviso ove s'indichi il numero massimo di persone che vi possono lavorare.

Art. 65. — Le sale destinate al lavoro dovranno avere luce sufficiente a fine di non danneggiare la vista delle persone che vi sono occupate.

Art. 66. — Le fabbriche e le officine dovranno essere provviste dei servizi igienici sufficienti e adeguati con installazioni separate per il personale dei due sessi. Dovranno altresì disporre dell'acqua potabile filtrata necessaria per l'uso del personale.

Misure di sicurezza.

Art. 67. — Nelle sale ove sono macchine mosse da forza meccanica e nelle loro dipendenze dovranno collocarsi avvisi che segnalino i siti pericolosi.

Art. 68. — Nei locali del lavoro si osserveranno anche le seguenti prescrizioni:

a) Tutti gli elevatori, volanti, puleggie e cavalletti uniti direttamente ad un motore e le parti di ogni ruota idraulica o mossa da forza meccanica, dovranno essere protetti nel modo che ordinerà l'ispettorato.

b) Ogni canale dovrà esser chiuso per tutto il suo percorso a meno che fosse isolato in altro modo.

c) Tutte le parti pericolose del macchinario, gli apparati di trasmissione e le cinghie dovranno essere protette e disposte in modo che non presentino pericolo per le persone che sono impiegate o lavorano nella fabbrica.

Art. 69. — Le caldaie dovranno essere ispezionate e provate ad una pressione idraulica uguale al doppio della pressione effettiva alla quale devono funzionare. Per le caldaie che funzionino a pressioni superiori alle sette atmosfere, la prova si effettuerà con sei atmosfere in più di quella massima alla quale devono funzionare. Questa prova si farà ogni due anni, alla presenza dell'ispettore tecnico del Dipartimento, ed il proprietario dovrà facilitare i mezzi per tale verifica. Compiuta la prova si applicherà sulla caldaia una placca bollata indicante la pressione effettiva che non potrà superarsi.

Art. 70. — Ogni caldaia a vapore impiegata per la produzione del medesimo, dovrà essere provvista di una valvola di sicurezza, di un manometro che indichi la pressione del vapore e di un livello che indichi l'altezza dell'acqua nella caldaia.

Art. 71. — Le cinghie di trasmissione avranno le casse, gli alberi, i portacorreggie ed i fili di sicurezza disposti nel modo migliore per evitare gli accidenti degli operai.

Art. 72. — I passaggi tra le parti mobili di due macchine dovranno misurare uno spazio libero di almeno un metro e trenta centimetri e un metro tra la base e gli elementi delle medesime; ma se tra esse vi fosse un volante quest'ultima distanza dovrà essere uguale alla prima.

Art. 73. — Ad ogni macchina che lo permetta si adatterà una puleggia libera ed un passa-cinghia per metterla immediatamente fuori di azione in caso di accidente.

Art. 74. — Le ruote da smerigliare saranno provviste di apparati per aspirare la polvere, e le parti pericolose di dette ruote verranno coperte con armature o coperture secondo la necessità.

Art. 75. — Gli ascensori, elevatori del carico, grue, dovranno avere garanzie sufficienti di solidità e porteranno, esposta, la indicazione del peso massimo che possono sopportare. La fermata ad ogni piano dovrà essere protetta.

Art. 76. — Presso ogni stabilimento industriale ove s'impieghino motori dovrà esistere, tra i vari reparti ove giunga la trasmissione e la sala del motore, una comunicazione sia a mezzo di portavoce che a mezzo di suoneria elettrica o altro apparato.

Art. 77. — Negli stabilimenti ove si lavora il legname o materie infiammabili, le lampade destinate alla illuminazione dovranno essere coperte rimanendo pertanto vietato l'uso dell'alcool e degli oli minerali.

Art. 78. — Nelle fabbriche, ove le macchine e gli altri impianti fossero elettrici, tutti i fili, cavi conduttori, ecc., dovranno essere isolati ed i motori protetti perchè non presentino pericolo per gli operai.

Art. 79. — Gli accumulatori o trasformatori dovranno essere isolati e l'accesso ai medesimi proibito alle persone che non siano incaricate del loro funzionamento.

Art. 80. — Nei luoghi ove funzionino macchine generatrici producenti simultaneamente luce e forza presso stabilimenti lavoranti di notte, dovrà esservi un impianto speciale per provvedere la luce per il caso che non funzionasse la macchina generatrice.

Art. 81. — Ove si usino gas o aria compressa i depositi relativi dovranno essere sottoposti alle medesime prove delle caldaie. Dovranno anche essere provvisti di una valvola di sicurezza e di un manometro.

Art. 82. — Le impalcature usate per la costruzione o riparazione degli edifici dovranno trovarsi nelle seguenti condizioni:

- a) Avere una larghezza minima di metri 1.20.
- b) Essere formate con tavoloni, bene uniti, di cinque centimetri di spessore con un parapetto, da entrambi i lati, di trenta centimetri di altezza.
- c) Le travi verticali dovranno avere una sezione minima di settantacinque millimetri per settantacinque millimetri ed essere collocati alla estremità del marciapiede, interrate ad una profondità di cinquanta centimetri e con una distanza l'una dall'altra che non potrà superare i tre metri
- d) Sul piano dell'impalcatura si collocheranno due traverse orizzontali, bene assicurate e solide, l'una a cinquanta centimetri, l'altra a un metro.
- e) I traversoni dovranno essere assicurati con filo di ferro o chiavarde, e le travi verticali saranno munite di mensole (tacchi) inchiodate nei punti ove appoggiano i traversoni.

f) Le scale dovranno essere assicurate e riunire tutte le condizioni necessarie perchè non subiscano flessioni e movimenti laterali.

Art. 83. — Alle impalcature non dovrà essere fatto sopportare peso eccessivo di materiale o personale, sotto pena, per l'impresario o per il padrone dell'opera, d'incorrere nelle pene eventuali, oltre alle responsabilità sancite dalla Legge.

Art. 84. — Nei locali o nei luoghi del lavoro è vietata la introduzione ed il consumo di qualunque bevanda alcoolica.

Art. 85. — Il Dipartimento Nazionale del Lavoro potrà concedere una dilazione non inferiore ai sei mesi a quegli stabilimenti che fossero nella necessità di procedere a lavori o riforme per uniformarsi alle condizioni prescritte nelle disposizioni che precedono.

Lavori di carico e scarico nel porto.

Art. 86. — Gli articoli di questo capitolo sono applicabili ai lavori di carico e scarico, di allestimento e manutenzione nelle navi ed anche al maneggio delle merci sempre che queste operazioni si compiano nei porti, nei bacini in genere ed in quelli di carenaggio, come anche sulle banchine e sui moli.

Art. 87. — Le impalcature, plancie, scale, ed in generale tutte le installazioni sulle quali il personale deve circolare, lavorare o permanere, dovranno offrire, in tutte le loro parti, le garanzie necessarie di resistenza, di stabilità e solidità. I materiali impiegati nella costruzione di tali armature dovranno essere di buona qualità, trovarsi in perfetto stato di conservazione e non presentar difetti che ne diminuiscano le condizioni di sicurezza prescritte dal paragrafo anteriore.

Le legature e gli ormeggi dovranno essere sufficientemente forti per poter sopportare gli urti accidentali che si potessero produrre.

Art. 88. — E assolutamente vietato l'uso di tavole connesse coperte da legname incollato e l'applicazione di pitture o vernici che possano occultare qualche difetto di costruzione o la cattiva qualità del materiale.

Art. 89. — Non si potrà caricare un peso maggiore di quanto non sopporti la resistenza dell'armatura.

Art. 90. — Le impalcature sospese sui fianchi delle navi dovranno essere collocate con tutte le cure necessarie e dovranno essere assicurate in modo da impedire le oscillazioni e le inclinazioni.

Art. 91. — Le installazioni disposte per la pittura o altro lavoro da effettuarsi sulle navi, galleggianti o nei bacini a secco, dovranno essere protette con parapetti solidi ed abbastanza alti da poter prevenire la caduta degli operai. Nei luoghi ove il personale lavora seduto dovrà esservi, oltre all'appoggio destinato a sorreggersi durante la marcia, un listone all'altezza delle spalle dell'operaio. La stessa prescrizione dovrà osservarsi per la piattaforma superiore delle altre impalcature.

Art. 92. — Quando il passaggio dalla banchina alle imbarcazioni o viceversa e tra due o più imbarcazioni dovesse effettuarsi in declivio e presentasse qualche pericolo, si dovranno adattare plancie di accesso o scale perchè la comunicazione possa effettuarsi con ogni sicurezza.

Art. 93. — Le assi impiegate per la costruzione delle plancie dovranno poggiare su sostegni ed essere collocate in modo da non sconnettersi nè muoversi. Dovranno essere unite a mezzo di una traversa che ne impedisca la separazione e non dovranno esservi, fra una tavola e l'altra, interstizi che presentino pericolo per gli operai.

Art. 94. — Le assi delle installazioni poste sui boccaporti dovranno essere fissate al bastimento. Le plancie di accesso dovranno essere provviste di poggiateoi scorrenti ad altezza conveniente, e dovranno avere una larghezza sufficiente perchè la circolazione del personale possa avvenire con sicurezza durante la esecuzione del lavoro.

Art. 95. — È vietata la installazione di plancie con una inclinazione superiore al venti per cento. Si dovrà inoltre spandere cenere o segatura sulla superficie destinata alla circolazione quando per qualunque ragione vi fosse il pericolo di scivolarvi. È ugualmente proibito di appoggiare le plancie su balle o involti non compatti formati con materiale di scarso peso, o su sacchi contenenti materiale suscettibile di cedere.

Art. 96. — Le scale dovranno avere una larghezza sufficiente perchè il personale possa facilmente passare dalle medesime alle plance o alle altre installazioni di accesso e viceversa.

Art. 97. — Dovranno collocarsi scale che conducano nell'interno dei boccaporti al livello dei parapetti quando la profondità intercedente tra l'apertura del boccaporto ed il fondo della stiva sia superiore a metri uno e sessanta centimetri. È vietato l'uso di scale alle quali manchi qualche piuolo (scalino) o ne abbiano alcuno rotto, poco solido o mal fermo.

Art. 98. — La estremità inferiore delle scale dovrà riposare su di una superficie sufficientemente resistente. In caso di necessità i montanti saranno fissati per evitare che rimbalzino. È vietato pertanto appoggiare la scala sopra uno dei piuoli a meno che sia di una resistenza sufficiente e sia sostenuta dai montanti in modo che non possano girare.

Art. 99. — Le scale sospese dovranno essere collocate in modo da non oscillare e da non subire inclinazioni.

Art. 100. — Dovranno usarsi scale distinte per l'ascensione e per la discesa del personale dalle plancie di lavoro quando tali operazioni si effettuino simultaneamente.

Art. 101. — Il trasporto delle squadre di operai sulle navi, lance o altre imbarcazioni dirette alla rada o alle navi che si trovano nei bacini, nello stesso modo che il ritorno a terra delle medesime squadre, dovrà effettuarsi a mezzo di imbarcazioni appropriate, che offrano sicurezza e siano in perfetto stato di conservazione. Esse porteranno inoltre, in luogo visibile, la indicazione del numero delle persone che possono trasportare.

Art. 102. — Tutte le località ove il personale deve eseguire qualche lavoro, o soltanto circolare, devono essere bene illuminate. Quando venissero usate, ove si eseguisce il lavoro, lampade a petrolio dovranno essere queste del tipo più perfezionato in quanto a sicurezza.

Art. 103. — Oltre alle disposizioni necessarie per evitare la caduta degli operai nell'acqua, dovrà esservi una boa di salvataggio per l'uso del personale, depositata in luogo facilmente accessibile per poter essere utilizzata con rapidità nel momento opportuno.

Art. 104. — È vietato l'impiego dei minori agli anni 18 e delle donne per le manovre dei « winches » o di altri apparati per il sollevamento del carico, come anche per la trasmissione dei segnali relativi al maneggio di tali apparati agli incaricati di manovrarli.

CAP. VI. — Deposito della indennità - Cassa di garanzia.

Art. 105. — I padroni, o, per conto di questi, le Compagnie di assicurazione e le Società padronali, dovranno, nel nome della vittima o dei suoi aventi diritto, depositare il valore della indennità che alla vittima o ai suoi eredi corrispondesse presso una Sezione che verrà stabilita alla dipendenza e sotto la direzione della Cassa Nazionale di Giubilazione, col nome di « Sezione accidenti ». La Cassa di Giubilazioni investirà i fondi ricevuti a titolo di indennità infortuni nell'acquisto di titoli di credito della Nazione e corrisponderà mensilmente agli interessati le rendite prodotte da tali titoli.

Art. 106. — Il deposito di cui all'articolo precedente dovrà effettuarsi entro i trenta giorni dalla data dell'accidente. All'atto di compierlo dovranno essere fatti constare i dati prescritti dall'art. 21 del presente regolamento.

Art. 107. — Presso la medesima « Sezione accidenti » la Cassa di Giubilazioni organizzerà l'ufficio incaricato di far funzionare la « Cassa di Garanzia » di cui all'art. 10 della Legge. Il personale di tale ufficio e la sua remunerazione saranno stabiliti dalla Direzione della Cassa di Giubilazioni.

Art. 108. — Oltre al deposito di cui si è detto anteriormente, i padroni o, per conto di questi, le compagnie di assicurazione o società padronali, dovranno depositare nella « Cassa di Garanzia »:

a) Le indennità dovute in caso di decesso della vittima che non lascia eredi aventi diritto ad indennità secondo gli articoli 8 e 14 della legge.

b) L'ammontare delle indennità o delle rendite costituite di pertinenza di stranieri che abbandonano il paese.

c) Le rendite i cui beneficiari decedettero senza lasciare eredi nelle condizioni volute dall'art. 8 della Legge.

Art. 109. — Saranno versate ugualmente nella « Cassa di Garanzia »:

a) Le multe imposte per mancata osservanza della presente legge.

b) Le donazioni che potesse ricevere da privati.

c) Le sovvenzioni che le assegnasse lo Stato.

Art. 110. — La Cassa di Giubilazioni comunicherà direttamente al Dipartimento Nazionale del Lavoro i depositi che ricevesse a titolo di indennità indicando il nome ed il domicilio del depositante e della vittima dell'accidente, la data dell'infortunio e le sue cause apparenti.

Art. 111. — I fondi della Cassa di Garanzia verranno impiegati esclusivamente secondo il disposto dell'art. 10 della legge:

1° A sostenere le spese della Sezione accidenti.

2° A pagare le indennità che cessassero di essere corrisposte per la insolvenza assoluta, giudiziariamente dichiarata, dei padroni purchè la vittima avesse iniziata la sua azione nel termine di un mese da quando si trovava abilitata a farlo dopo avvenuto l'accidente, ed avesse iniziate tutte le diligenze dirette ad assicurarsi la garanzia del proprio diritto. La osservanza del termine di cui sopra cessa di essere obbligatoria nei casi di forza maggiore o di impedimenti giustificati. Le disposizioni di questo articolo saranno in ogni caso applicate dopo udito il Dipartimento Nazionale del Lavoro.

CAP. VII. — Dell'azione per il conseguimento della indennità.

Art. 112. — L'operaio vittima di un'infortunio e la persona o le persone interessate hanno il diritto di convenire il padrone innanzi ai giudici competenti in conformità al disposto dell'art. 15 della Legge. In tal caso si seguirà il procedimento sommario secondo il citato articolo della Legge.

Art. 113. — L'operaio potrà, prima di scegliere la via giudiziaria, chiedere l'intervento del Dipartimento Nazionale del Lavoro acciò il medesimo ottenga che il padrone corrisponda effettivamente all'operaio la indennità cui questo crede di aver diritto.

Art. 114. — In conformità con l'art. 15 della Legge la competenza dei giudici sarà, nella Capitale Federale, quella determinata dalla Legge Organica dei Tribunali e della Giustizia di Pace, e, nei Territori Nazionali, dalla Legge Organica dei Territori Nazionali.

Art. 115. — La vittima dell'infortunio ed i suoi aventi diritto godranno del beneficio dell'indigenza agli effetti del ricupero giudiziario della indennità.

Art. 116. — Il Dipartimento Nazionale del Lavoro dovrà consigliare gratuitamente gli operai che venissero a consultarlo su azioni dell'indole di cui sopra.

Art. 117. — Quando responsabile dell'accidente fosse la Nazione, potrà essere sottoposta a giudizio senza la necessità di previo ricorso amministrativo o dell'autorizzazione del Congresso come dalla Legge N. 2952 è prescritto per potere intentare giudizio contro la Nazione.

Art. 118. — Il rappresentante del Pubblico Ministero degli Incapaci avrà la capacità giuridica per percepire, nella propria giurisdizione, i valori destinati ad essere versati nella Cassa di garanzia. A tale scopo il Dipartimento Nazionale del Lavoro lo informerà degli accidenti per i quali, agli effetti di cui sopra, è richiesto il suo intervento.

CAP. VIII. — *Garanzie sussidiarie.*

Art. 119. — Gli operai ed impiegati ai quali si riferisce la Legge 9688 potranno optare o per l'azione speciale per la indennità che ad essi la detta Legge conferisce o per quella alla quale essi potrebbero aver diritto in base al diritto comune per il dolo o la negligenza del padrone. Una azione, bene inteso, esclude l'altra, e il fatto di avere iniziato una delle due, o di avere percepito alcunchè come conseguenza della medesima, comporta, *ipso facto*, la rinuncia ai diritti che, per l'esercizio dell'altra potessero loro competere.

Art. 120. — La ultima parte dell'articolo precedente non avrà applicazione quando risultasse che vi è stato dolo, frode o inganno per indurre l'operaio ad accettare una indennità distinta da quella che accorda la legge 9688.

Art. 121. — Oltre all'azione concessa contro il padrone, la vittima dell'infortunio o i suoi rappresentanti conserveranno integro il diritto di pretendere contro i terzi la riparazione del pregiudizio patito in conformità dei diritti sanciti dal Codice Civile.

Art. 122. — Per terzi s'intendono gli estranei alla impresa industriale, rimanendo pertanto esclusi da tale categoria i padroni e i loro operai o impiegati.

Art. 123. — La indennità ottenuta da un terzo, a conseguenza della disposizione che precede, esonera il padrone dalla propria responsabilità per la parte che il terzo, che ha causato l'incidente, si è impegnato a pagare. Se tale parte non è sufficiente a coprire l'importo totale della indennità dovuta all'operaio o ai suoi aventi diritto essi potranno reclamare dal padrone il pagamento di quanto manchi a completare l'ammontare della intera indennità.

Art. 124. — Le azioni emergenti dalla Legge 9688 si prescrivono entro l'anno dal giorno in cui è avvenuto il fatto generatore della responsabilità.

CAP. IX. — *Eccezioni.*

Art. 125. — Il padrone non risponde, agli effetti della Legge 9688, degli accidenti di cui rimanessero vittima gli operai e gli impiegati il cui salario eccede annualmente tremila pesos.

Art. 126. — Neanche risponde degli accidenti di cui rimanessero vittima gli operai di industrie non comprese tra quelle elencate nell'art. 2 della Legge e 7 di questo regolamento, a meno che il Potere Esecutivo non avesse, con decreto anteriore all'infortunio, incluse tra le suddette quelle industrie nell'esercizio delle quali si produsse l'accidente.

Art. 127. — Si fa luogo alla indennità in seguito ad accidente, in conformità della presente Legge, soltanto quando la incapacità al lavoro prodotta dall'infortunio eccede i sei giorni utili.

Art. 128. — La incapacità che risultasse quale conseguenza immediata dell'accidente dovrà essere determinata dai medici agli effetti dell'articolo anteriore.

Art. 129. — S'intende cessata la incapacità temporanea soltanto quando l'operaio, tornato alla sua occupazione, compia il medesimo lavoro che disimpegnava al momento dell'accidente.

Art. 130. — Il padrone rimane esente da ogni responsabilità derivante da un accidente del lavoro:

a) Quando l'accidente fosse stato intenzionalmente provocato dalla vittima o fosse conseguenza di colpa grave della medesima.

b) Quando l'accidente fosse dovuto a forza maggiore estranea al lavoro. Così nulla sarà la responsabilità del padrone verso gli aventi diritto della vittima, quali che essi sieno, quando l'infortunato avesse volontariamente provocato l'accidente o lo avesse occasionato per la propria colpa grave.

Art. 131. — Agli effetti del disposto dell'inciso b) dell'articolo precedente s'intende esservi colpa grave per parte della vittima quando l'accidente si deve ad una infrazione dei regolamenti del lavoro, sempre che essi abbiano la approvazione esplicita del Dipartimento Nazionale del Lavoro, o quando l'accidente è dovuto ad una causa che, per essere elementare, l'operaio poteva e doveva evitare, al momento in cui si produceva, con i mezzi a sua portata.

Art. 132. — Ad ogni modo sussiste la responsabilità del padrone quando l'operaio eseguisce l'atto causante l'infortunio in seguito ad un ordine o all'autorizzazione del padrone o dei dirigenti il lavoro.

Art. 133. — La imprudenza professionale, in quanto è derivazione dell'esercizio abituale di qualunque genere di lavoro, non esime il padrone dalla responsabilità.

Art. 134. — Agli effetti del disposto della prima parte dell'art. 131 i padroni dovranno presentare al Dipartimento Nazionale del Lavoro il progetto, in duplicato, del regolamento del lavoro da applicarsi nel proprio stabilimento. Il Dipartimento lo esaminerà e, se lo giudicherà meritevole di approvazione, ne conserverà, nel proprio archivio, un esemplare con la firma del padrone. L'altro esemplare, munito della firma del Presidente del Dipartimento Nazionale del Lavoro, dovrà essere affisso nella fabbrica nel luogo che indicherà l'ispettore del lavoro.

Se al momento di prodursi l'accidente il regolamento non si trovasse al proprio sito, la prima parte dell'art. 131 non avrà applicazione.

CAP. X. — *Delle Società di assicurazione.*

Art. 135. — I padroni potranno sostituire le obbligazioni relative alle indennità con una assicurazione contratta a favore degli impiegati ed operai, cui si riferisce la legge, presso una Compagnia di Assicurazione o Associazione di sicurtà padronale che riuniscano i requisiti più innanzi indicati, e sempre a condizione che le indennità non siano inferiori a quelle determinate dalla presente legge.

Art. 136. — Gli operai potranno inoltrare un reclamo amministrativo, che si inizierà innanzi al Dipartimento Nazionale del Lavoro, contro la Compagnia assicuratrice che non rendesse effettiva al indennità. Tale reclamo potrà motivare, da parte del Potere Esecutivo, la misura a cui si riferisce l'art. 144 di questo regolamento.

Art. 137. — Le Compagnie di assicurazione contro gli accidenti o le assicurazioni padronali che pretendessero sostituirsi agl'impresari nelle obbligazioni che a questi ultimi derivano dalla presente legge, dovranno, all'effetto, essere autorizzate dal Potere Esecutivo ed essere costituite in conformità all'art. 20 della legge ed alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Art. 138. — Per ottenere tale autorizzazione esse dovranno:

1° Farne domanda scritta al Dipartimento Nazionale del Lavoro, aggiungendo alla domanda copia legalizzata del proprio Statuto se si tratta di una società anonima, e del proprio contratto sociale, in altro caso.

2° Effettuare, nel « Banco de la Nacion Argentina », un deposito di cinquantamila pesos di moneta nazionale in titoli del debito pubblico, deposito che

non potrà essere ritirato fintantochè esistano, nel paese, assicurazioni a carico della Compagnia. Insieme alla domanda di cui al numero precedente, si rimetterà il certificato dell'avvenuto deposito.

3° Assumere l'obbligo di rendere effettive le indennità in obbedienza alle prescrizioni di questa Legge, fissando la scala delle tariffe secondo le industrie ed i casi d'indennità previsti dalla Legge.

4° Costituire, mediante accumulazione annua, una riserva del 30 % dell'ammontare totale delle assicurazioni effettuate secondo risultati dal bilancio di ogni esercizio.

5° Sottomettere all'approvazione del Dipartimento Nazionale del Lavoro le clausole della polizza per assicurarsi del rispetto della medesima all'art. 20, inciso d) della legge e la verifica delle altre condizioni espressevi.

6° Mantenere una completa separazione tra le operazioni relative all'assicurazione operaia e quelle relative ad altri generi di assicurazione assunti dalla impresa.

7° Presentare al Dipartimento Nazionale del Lavoro: a) un bilancio o rapporto annuo sull'andamento della società; b) un rapporto e un quadro mensile contenenti, secondo quanto stabilirà un regolamento speciale, la indicazione specificata delle assicurazioni effettuate durante il mese e dei premi riscossi.

Art. 139. — Le Società straniere che intendessero stabilire succursali nella Repubblica allo scopo di esercitare l'assicurazione operaia dovranno sottomettersi alle disposizioni dell'art. 138 di questo regolamento.

Art. 140. — Le Società dovranno inoltre rispondere ad ogni richiesta di giustificazioni o d'informazioni complementari, circa la propria situazione finanziaria e le proprie operazioni, che venisse loro fatta dall'Amministrazione.

Art. 141. — Oltre agli obblighi fiscali cui sono sottoposte le Società anonime per parte della « Inspeccion General de Justicia » ogni istituzione che assuma l'esercizio dell'assicurazione operaia sarà sottoposta al controllo del proprio funzionamento da parte del Dipartimento Nazionale del Lavoro.

Art. 142. — Qualora si rilevassero irregolarità implicanti inosservanza delle condizioni prescritte dall'art. 138, l'ispettore proporrà che venga ritirata l'autorizzazione all'esercizio dell'assicurazione operaia.

Art. 143. — Qualora avvenisse il fallimento della Compagnia o dell'associazione padronale presso le quali fossero state contratte assicurazioni operaie, o del padrone che dovesse una indennità, i fondi destinati al pagamento di questa non entreranno nella massa comune del fallimento e andranno, nel primo caso, all'impresario che cotrasse l'assicurazione, nello stato in cui si trovava nel momento del fallimento; nel secondo, alla Cassa di giubilazioni per la costituzione delle rendite.

Art. 144. — Il Potere Esecutivo potrà ritirare la autorizzazione — di cui all'art. 138 — alle Compagnie assicuratrici ed alle società padronali che non compiano i loro obblighi relativi alla indennità.

Questa misura si adotterà soltanto dopo udito il parere del Dipartimento Nazionale del Lavoro.

CAP. XI. — Delle malattie professionali.

Art. 145. — Agli effetti della legge n. 9688 s'intendono per malattie professionali soltanto quelle la cui causa è dovuta esclusivamente al lavoro compiuto dalla vittima nel disimpegno della sua professione.

Art. 146. — Quando un'operaio diventi incapace al lavoro, o muoia a causa della infermità contratta nell'esercizio della sua professione, avrà diritto alla indennità accordata da questa legge, purchè concorrino e siano osservate le condizioni seguenti:

- a) La infermità deve essere dichiarata effetto esclusivo del genere di lavoro che la vittima effettuò durante l'anno precedente la inabilitazione.
- b) Non sarà concessa la indennità se si prova che l'operaio era affetto da quella malattia prima di assumere la occupazione che ha dovuto abbandonare.

c) Si esigerà la indennità dall'ultimo padrone che impiegò l'operaio, durante l'anno riferito, nella occupazione la cui natura generò la infermità, a meno che si provi che questa fu contratta al servizio di altri padroni, nel qual caso questi ultimi saranno i responsabili.

d) Se la natura della infermità è tale che questa potè essere contratta gradualmente, i padroni, i quali impiegarono l'operaio durante l'ultimo anno nel genere di lavoro a cui è dovuta la malattia, rimarranno obbligati a risarcire proporzionalmente l'ultimo padrone per la indennità da questi pagata; tale proporzione, in caso di controversa nello stabilirla, verrà determinata a mezzo di arbitri.

e) Il padrone, al cui servizio un operaio si inabilitasse per causa di malattia, dovrà darne avviso come se si trattasse di un infortunio.

Art. 147. — È assolutamente vietato ai padroni di far constare, nei certificati rilasciati agli operai, la malattia o le malattie professionali di cui questi soffrissero.

Art. 148. — Nei casi contemplati da questo capitolo si indicherà, come data dell'accidente, quella in cui la malattia si dichiarò, determinando la reale incapacità al lavoro.

Art. 149. — Le malattie professionali che per ora si considerano, secondo l'articolo 22, ultimo capoverso della legge, atte a provocare la applicazione della legge medesima sono: La pneumoconiosi, tabacosi polmonare, antrocosi, siderosi, saturnismo, idrargirismo, cuprismo, arsenicismo, oftalmia ammoniacale, sulfocarbonismo, idrocarburi, fosforismo, pustola maligna, dermatosi e anchilostomiasi.

Art. 150. — Mano mano verranno indicate nella legge tutte quelle altre infermità che si ritenesse doversi comprendere nella enumerazione che precede.